

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 12 novembre 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 60-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1948, n. 1304.

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31. Pag. 3658

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1305.

Ruoli e carriere del personale delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichità e belle arti Pag. 3658

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1948, n. 1306.

Integrazioni dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365, e 10 agosto 1945, n. 526, concernenti la concessione di anticipazioni alle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato Pag. 3660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1948.

Dichiarazione di irricevibilità del ricorsi straordinari del sig. Zagni Ferdinando, già meccanico del Consorzio interprovinciale per la bonifica di Burana Pag. 3662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1948.

Nomina di due consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato Pag. 3662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1948.

Nomina di due consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato Pag. 3662

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1948.

Importazione temporanea di ferro e acciaio, comune, laminato a caldo (vergella) per la fabbricazione di chiodi e punte da esportare Pag. 3663

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Frosinone Pag. 3663

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1948.

Scioglimento della Società cooperativa di consumo di Corgeno di Vergiate e nomina del liquidatore Pag. 3663

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 3664

Ministero dell'interno:

Avvertenza Pag. 3664

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947 Pag. 3664

Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948 Pag. 3664

Ministero dei lavori pubblici: Proroga al piano di ricostruzione di Fusignano Pag. 3664

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Civitella della Chiana (Arezzo) Pag. 3664

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa di consumo «Unione di Serravalle di Chienti» e nomina del commissario. Pag. 3664

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Conferma e nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monsampietrangeli (Ascoli Piceno), Montalto Marche (Ascoli Piceno), Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), Nepi (Viterbo), Montebuono (Rieti), Cagli (Pesaro), Castelgiorgio (Terni) e Tolfa (Roma) Pag. 3664

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1948, n. 1304.

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire un miliardo e cinquecento milioni disposta con i decreti legislativi 1° luglio 1946, n. 31 e 24 ottobre 1946, n. 467, per la concessione di contributi nelle spese di ricostruzione di beni strumentali nelle aziende agricole danneggiate dalla guerra, è ridotta di trenta milioni di lire.

Nella eguale misura è aumentata la complessiva autorizzazione di spesa di lire otto miliardi e duecento milioni di cui ai decreti legislativi 1° luglio 1946, n. 31, 9 ottobre 1947, n. 1434, 12 dicembre 1947, n. 1483, 5 marzo 1948, n. 121 e 17 marzo 1948, n. 319, per la concessione di contributi previsti all'art. 1 del già menzionato decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, a favore della ripresa delle aziende agricole e della utilizzazione della mano d'opera disoccupata.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del precedente articolo.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA —
SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1305.

Ruoli e carriere del personale delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichità e belle arti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I ruoli del personale dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1396, sono sostituiti da quelli della tabella A, allegata al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Nei posti di ruolo dei soprintendenti è compreso il posto per il funzionario al quale è affidata la direzione dell'Istituto centrale del restauro, a mente dell'art. 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1240.

Art. 2.

Nei posti di nuova istituzione indicati nella tabella A, allegata al presente decreto, sono assorbiti quelli in soprannumero previsti dall'art. 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per i gradi di primo archivistista e di primo assistente.

Art. 3.

Al personale incaricato delle funzioni di economo la retribuzione annua spettante in virtù dell'art. 13 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, è elevata a partire dal 1° aprile 1948, a L. 7000 annue.

Art. 4.

La tabella organica per l'Ispettorato centrale per le antichità e belle arti, annessa al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1096, modificato con il regio decreto 13 agosto 1940, n. 1190, è sostituita dalla tabella B, annessa al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 5.

Le nomine ai posti di ispettore centrale di 2ª classe per le antichità e belle arti sono conferite in seguito a concorso per titoli, riservato ai funzionari del ruolo direttivo delle Soprintendenze, se trattasi di posti di ispettore per le antichità o per l'arte medioevale e moderna, ovvero ai direttori o professori di accademie, istituti e scuole di istruzione artistica, se trattasi di posti di ispettori per l'istruzione artistica.

I concorrenti devono rivestire il grado 7° o, da almeno cinque anni, il grado 8°.

Uno dei posti di ispettore centrale di 1ª classe rimane attribuito, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 13 agosto 1940, n. 1190, alla categoria degli ispettori per l'istruzione musicale ed esso verrà conferito in seguito a concorso per titoli riservato ai direttori o insegnanti di composizione nei conservatori di musica.

Nei bandi di concorso sarà specificato a quali categorie l'Amministrazione intende riservare il posto o i posti da ricoprire.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, trasferimenti di funzionari dal ruolo scientifico direttivo dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità a quello dell'Ispettorato centrale per le antichità e belle arti e viceversa.

Art. 7.

E' istituita una nuova tabella di operai permanenti, secondo i limiti numerici fissati nell'allegata tabella C, nella quale vanno inquadrati per primi gli attuali operai permanenti previsti dalla tabella n. 2, lettera B, n. 4, annessa al regolamento generale approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e, successivamente, i salariati temporanei dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. Detto inquadramento sarà disposto con l'osservanza delle norme che verranno emanate ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.

Art. 8.

I periodi di anzianità di grado, normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A, al 10° dei ruoli di gruppo B, all'11° dei ruoli tecnico esecutivi di gruppo C e al 12° del ruolo d'ordine di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 9.

Nei limiti di due terzi dei posti disponibili nei gradi iniziali dei singoli ruoli, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado superiore al 10°, il Ministero, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, bandirà concorsi speciali da espletare con l'osservanza delle disposizioni vigenti, riservati al personale di ruolo e non di ruolo delle Soprintendenze ed Istituti autonomi di antichità e belle arti, che abbia un'anzianità di servizio di almeno due anni e che sia in possesso del prescritto titolo di studio.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Ai concorsi predetti possono partecipare anche gli impiegati di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato. Costoro potranno conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trasferire, per ragioni di servizio, nel ruolo degli ispettori centrali per le antichità e belle arti gli ispettori centrali per l'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, già appartenenti al ruolo dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, col grado e l'anzianità posseduti.

Art. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e nel limite massimo complessivo di cinque posti, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trasferire, per ragioni di servizio, nei corrispondenti ruoli del personale dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, impiegati dei ruoli d'ordine e subalterno delle accademie di belle arti, dei conservatori di mu-

sica e dell'Accademia d'arte drammatica, i quali prestino servizio da almeno un quinquennio in Soprintendenze o Istituti autonomi di antichità e belle arti, col grado e l'anzianità posseduti e con soppressione dei posti nel ruolo di provenienza.

Art. 12.

Nella prima applicazione del precedente art. 5, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di ridurre a tre anni l'anzianità prescritta dalla norma citata per l'ammissione dei funzionari di grado 8° ai concorsi a posti di ispettore per le antichità e belle arti.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA —
DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 9. — FRASCA

TABELLA A

Personale dei Monumenti, musei, gallerie
e scavi di antichità

Personale scientifico direttivo Gruppo A

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Soprintendenti di 1° classe	10
6°	Soprintendenti di 2° classe	27 + 1 (*)
7°	Direttori di 1° classe	21
8°	Direttori di 2° classe	38
9°	Ispettori	50
10°	Ispettori aggiunti	
9°	Architetti	30
10°	Architetti aggiunti	

(a) Posto riservato al direttore dell'Istituto centrale del restauro.

Personale tecnico esecutivo Disegnatori Gruppo B

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°	Disegnatori capi	2
9°	Primi disegnatori	6
10°	Disegnatori	52
11°	Disegnatori aggiunti	

Assistenti Gruppo C

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Assistenti principali	8
10°	Primi assistenti	20
11°	Assistenti	38

Restauratori - Gruppo C

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Restauratori principali	6 (1)
10°	Primi restauratori	9 (1)
11°	Restauratori	20 (1)

Personale di segreteria Gruppo B

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°	Segretari capi	3
9°	Primi segretari	27
10°	Segretari	} 40
11°	Vice segretari	

Personale d'ordine - Gruppo C

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	5 (2)
10°	Primi archivisti	15 (2)
11°	Archivisti	26 (2)
12°	Applicati	45 (2)
13°	Alunni d'ordine	9 (2)

Personale subalterno

Denominazione	Numero dei posti
Primi custodi	100
Custodi e guardie notturne	350 (3)

(1) Oltre due posti di grado 9°, otto posti di grado 10° e dieci di grado 11° in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

(2) Oltre due posti di grado 9°, sette di grado 10°, dodici di grado 11°, ventitre di grado 12° e sei di grado 13° in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

(3) I posti che si renderanno vacanti nel ruolo dei custodi e guardie notturne saranno gradualmente soppressi, a partire dal 1° gennaio 1951, in ragione di uno su due e fino a quando i posti assegnati al ruolo non saranno stati ridotti da trecentocinquanta a duecento.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA B

Ispettorato centrale per le antichità e belle arti

(Gruppo A)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori centrali di 1° classe	2
6°	Ispettori centrali di 2° classe	4

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA C

Operai permanenti

Denominazione	Numero dei posti
Capi operai	20
1ª categoria (specializzati)	50
2ª categoria (qualificati)	60
3ª categoria (comuni)	70

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1948, n. 1306.

Integrazioni dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365, e 10 agosto 1945, n. 526, concernenti la concessione di anticipazioni alle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta dei Ministri per l'industria ed il commercio, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio.

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365, e 10 agosto 1945, n. 526, sono unificate e variate in conformità del testo risultante dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di anticipazioni a favore delle imprese industriali d'importanza nazionale che siano creditrici dello Stato per forniture, prestazioni e servizi riferentisi a tutto l'8 settembre 1943 e che si trovino nella necessità di fronteggiare improrogabili spese di mano d'opera e di gestione delle aziende stesse.

Tali anticipazioni saranno contenute entro il limite, già fissato dai precedenti decreti, di cinque miliardi di lire, al netto della somma di lire seicento milioni stornata all'Azienda Generale Italiana Petroli in virtù dell'art. 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 430, e della somma di L. 246.267.000 stornata all'Ente autonomo Volturmo in Napoli in virtù dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 618.

Tali anticipazioni, in quanto connesse al normale andamento dei finanziamenti bancari per l'esercizio delle industrie, possono essere effettuate anche per l'estinzione totale o parziale di passività verso le aziende od istituti di credito cessionari dei crediti anzidetti.

Art. 3.

Per ottenere le anticipazioni di cui all'articolo precedente, gli amministratori, i commissari o i proprietari delle aziende industriali devono, con atto pubblico, attestare:

a) l'ammontare dei crediti vantati presso le Amministrazioni statali;

b) l'avvenuto espletamento delle relative forniture, prestazioni e servizi, distinguendo quelli già ultimati dai sospesi ed in corso di esecuzione all'8 settembre 1943.

I crediti, come sopra attestati, dovranno trovare conferma nelle scritture dell'impresa, che possono a tal fine essere riscontrate da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dalla Intendenza di finanza.

A garanzia delle anticipazioni di cui all'art. 2, può essere richiesta la costituzione in pegno di titoli azionari, o la concessione di altre idonee garanzie da parte delle imprese industriali o dei rispettivi amministratori, commissari e proprietari, o l'impegno, da parte di questi ultimi, a rispondere in proprio in caso di insussistenza totale o parziale dei crediti.

Art. 4.

Le anticipazioni, a favore delle aziende nelle quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale abbia una partecipazione, possono essere effettuate per tramite dell'Istituto medesimo, in base a dichiarazioni impegnative dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale invece che a norma delle prescrizioni dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

Le anticipazioni sono determinate dal Ministro per il tesoro, d'accordo con quello per l'industria e il commercio, in misura non eccedente il cinquanta per cento dell'importo dei crediti di cui agli articoli precedenti elevabile, in casi eccezionali, al settanta per cento dei crediti stessi.

Le garanzie da richiedersi e le norme speciali per la restituzione delle anticipazioni, o per la compensazione di esse con i crediti verso lo Stato, sono determinate di volta in volta dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio, tenuto presente il disposto del successivo art. 9.

Salvo i casi d'urgenza, sulle domande d'anticipazione è richiesto il parere d'una Commissione composta dei rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), del Ministero dell'industria e degli industriali, facenti parte del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, nonché di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e di uno del Ministero delle finanze.

Fa parte pure della Commissione un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni debentrici, interessate all'esame della singola domanda, il quale può anche farsi assistere da altri funzionari della stessa amministrazione.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, sarà provveduto alla nomina della Commissione suddetta e dei funzionari di ruolo addetti alla relativa segreteria.

Art. 6.

Il pagamento delle anticipazioni sarà effettuato dalle Intendenze di finanza con ordinativi su ordini di accreditamento emessi a favore delle Intendenze medesime.

Per detti ordini sono sospesi i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni.

L'Intendenza di finanza curerà di controllare che l'impiego delle anticipazioni avvenga secondo i fini per i quali vennero concesse.

Art. 7.

Dei pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto l'Intendenza di finanza dà immediata comunicazione al Ministero del tesoro e alle Amministrazioni statali debentrici che, in sede di regolazione delle forniture, prestazioni e servizi, curano il recupero delle anticipazioni in conformità a quanto è disposto in base al secondo comma dell'art. 5 e dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 8.

La concessione delle anticipazioni di cui al presente decreto non importa alcun riconoscimento da parte dello Stato della effettiva sussistenza dei crediti vantati in ordine ai quali siano concesse le anticipazioni stesse.

Art. 9.

Le anticipazioni di cui al presente decreto costituiscono speciali finanziamenti parziali senza interessi, recuperabili mediante compensazione a favore del Tesoro dello Stato con le somme dovute dalle Amministrazioni statali committenti delle forniture, prestazioni e servizi effettuati all'8 settembre 1943, in sede di liquidazione dei crediti oggetto della dichiarazione di cui all'art. 3 del presente decreto.

In caso di accertato insufficiente realizzo dei crediti predetti, la compensazione può essere estesa ad ogni altro credito liquido ed esigibile dalla impresa sovvenuta. Resta salvo l'esercizio di ogni azione complementare di recupero nei confronti degli impegni personali assunti dagli amministratori delle imprese sovvenute, nonché delle eventuali garanzie reali di cui al precedente art. 3.

Per il recupero delle somme anticipate dal Tesoro dello Stato sono applicabili le disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639, salvo ogni altro diritto od azione a tutela del credito residuale del Tesoro.

Art. 10.

Tutti gli atti o documenti relativi alle attestazioni ed alle garanzie di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo ed assoggettati, nei casi previsti, alle sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari ed i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro.

Restano ferme le esenzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, nei confronti delle anticipazioni concesse prima della pubblicazione del presente decreto.

Sono tuttavia dovuti i normali tributi e le eventuali sovrimposte e penalità sugli atti e contratti enunciati nelle attestazioni prescritte dall'art. 3, lettera b), qualora non risultino regolari in base alle vigenti leggi tributarie.

Art. 11.

La durata di applicazione dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365; 10 agosto 1945, n. 526, e delle varianti loro apportate dal presente decreto è determinata, a tutti gli effetti, sino a tutto il 31 dicembre 1948.

L'applicazione delle varianti apportate dal presente decreto ai decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365, e 10 agosto 1945, n. 526, è estesa anche alle determinazioni interministeriali provvisoriamente adottate per ragioni di urgenza prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 12.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con i suoi decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI —
DEL VECCHIO — PELLA —
EINAUDI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 118. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 agosto 1948.

Dichiarazione di irricevibilità dei ricorsi straordinari del sig. Zagni Ferdinando, già meccanico del Consorzio interprovinciale per la bonifica di Burana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i ricorsi straordinari presentati dal sig. Zagni Ferdinando in data 9 aprile 1946, avverso le deliberazioni del Consorzio interprovinciale per la bonifica di Burana 24 settembre 1945, n. 1021, concernente la revoca della nomina dello Zagni in pianta stabile come meccanico di 3^a classe e 10 ottobre 1945, n. 908, relativa al licenziamento dello stesso a far tempo dal 16 novembre 1945;

Considerato che i due ricorsi sono stati presentati fuori termini, e cioè trascorsi i centottanta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti impugnati;

Sentito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 maggio 1948;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (art. 16, n. 4) e il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 (art. 47, n. 3, e 60 e seguenti);

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono dichiarati irricevibili perchè intempestivi i ricorsi straordinari presentati dal sig. Zagni Ferdinando in data 9 aprile 1946, avverso le deliberazioni del Consorzio interprovinciale per la bonifica di Burana in data 24 settembre 1945, n. 1021, concernente la revoca

della sua nomina in pianta stabile come meccanico di 3^a classe, e 10 ottobre 1945, n. 908, relativa al suo licenziamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1948

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1948
Registro n. 28, foglio n. 136

(5012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 ottobre 1948.

Nomina di due consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Preso atto delle dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, presentate dal prof. dott. ing. Giuseppe Massimo Pestarini il giorno 10 ottobre 1946;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Giuseppe Massimo Pestarini cessa dalla carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato perchè dimissionario dal 10 ottobre 1946.

I signori prof. dott. ing. Uberto Bajocchi e il professore dott. ing. Filippo Neri dell'Università di Roma sono nominati consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base al punto h) dell'art. 1 dell'anzidetto decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, a decorrere dal 15 ottobre 1948.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1948

EINAUDI

CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1948
Registro Bilancio trasporti n. 8, foglio n. 306. — CASABURI

(5036)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 ottobre 1948.

Nomina di due consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

I signori dott. Renato Malinverno, presidente di sezione del Consiglio di Stato e il dott. Enrico Cerulli, consigliere di Stato sono nominati, a decorrere dal

15 ottobre 1948, consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base al punto c) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1948

EINAUDI

CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1948
Registro Bilancio trasporti n. 8, foglio n. 308. — CASABURI

(5028)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1948.

Importazione temporanea di ferro e acciaio, comune, laminato a caldo (vergella) per la fabbricazione di chiodi e punte da esportare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Visto il parere favorevole espresso, nella seduta del 28 luglio 1948, dal Comitato consultivo, di cui al decreto legislativo 26 marzo 1947, n. 247;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la importazione temporanea di ferro e acciaio, comune, laminato a caldo (vergella) per la fabbricazione di chiodi e punte da esportare.

Art. 2.

La concessione sarà valevole per mesi sei.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1948

Il Ministro per le finanze

VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero

MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1948
Registro Finanze n. 11, foglio n. 360. — LESSEN

(5029)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Frosinone.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1944, con il quale è stata ratificata la nomina dell'avv. Mario Carboni a commissario del Consorzio agrario provinciale di Frosinone;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Antonio Miccinelli Lolli;

Decreta:

Il dott. Antonio Miccinelli Lolli è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Frosinone, in sostituzione dell'avv. Mario Carboni.

Roma, addì 30 ottobre 1948

(5031)

Il Ministro: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1948.

Scioglimento della Società cooperativa di consumo di Corgeno di Vergiate e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Visto il rapporto del Prefetto di Varese in data 16 ottobre 1947 sulla situazione della Società cooperativa di consumo di Corgeno di Vergiate;

Visto il parere del predetto Prefetto relativo allo scioglimento anticipato della Società, dato che la stessa è inoperosa da oltre due anni e non ha adempiuto in detto periodo all'obbligo del deposito degli atti sociali;

Considerato che la cooperativa suddetta per l'abbandono di parte dei soci non è in condizioni di poter raggiungere gli scopi sociali per cui fu costituita e che pertanto si manifesta la necessità di provvedere ai sensi del citato art. 2544 del Codice civile;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa di consumo con sede in Corgeno di Vergiate, costituita con atto 20 dicembre 1936 del notaio Furio Rossi, è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Luigi Caielli è nominato, a norma di legge, commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al termine della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1948

(4975)

Il Ministro: FANFANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Concessione di exequatur**

In data 26 ottobre 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charles Lancial, Console di Francia a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Alessandria, Asti, Genova, La Spezia, Savona.

(4988)

MINISTERO DELL'INTERNO**Avvertenza**

Si comunica che deve ritenersi valida ad ogni effetto la PRIMA pubblicazione del decreto Ministeriale 29 marzo 1948, concernente la « Inefficacia giuridica dei provvedimenti, adottati dalla sedicente repubblica sociale italiana, relativi alla requisizione o prelievo di automezzi di proprietà privata e messi a disposizione dell'Azienda servizi anonari del comune di Roma », apparsa nella puntata n. 88 della *Gazzetta Ufficiale* in data 14 aprile 1948.

(5035)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Bari è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 3 settembre 1948, n. 5334; importo L. 13.112.566.

(4913)

Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Savona è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 20 settembre 1948, n. 6027; importo: L. 15.337.000.

(4912)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Proroga al piano di ricostruzione di Fusignano**

Con decreto Ministeriale 16 ottobre 1948, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Fusignano, approvato con decreto Ministeriale 18 ottobre 1946, è prorogato fino a tutto il 18 ottobre 1950.

(4948)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Civitella della Chiana (Arezzo)**

La zona di ripopolamento e cattura di Civitella della Chiana (Arezzo), dell'estensione di ettari 717, di cui ai decreti Ministeriali 14 agosto 1943 e 30 dicembre 1946, è revocata.

(5001)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa di consumo « Unione di Serravalle di Chienti » e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 ottobre 1948 è stato sciolto il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale della Società cooperativa di consumo « Unione di Serravalle di Chienti » ed è stato nominato commissario il sig. Gabriele Lombi.

(5025)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma e nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monsampietrangeli (Ascoli Piceno), Montalto Marche (Ascoli Piceno), Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), Nepi (Viterbo), Montebuono (Rieti), Cagli (Pesaro), Castelgiorgio (Terni) e Tolfa (Roma).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085 convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

1) Il sig. Antonio Vecchioni fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monsampietrangeli (Ascoli Piceno);

2) il sig. Ariodante Colletta di Iginio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montalto Marche (Ascoli Piceno);

3) il dott. Ottorino Cocci fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno);

4) il geom. Domenico Pugliesi di Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nepi (Viterbo);

5) il sig. Giovanni Santori fu Amilcare è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montebuono (Rieti);

6) il geom. Pietro Buroni fu Eugenio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagli (Pesaro);

7) il sig. Stoppacciaro Lorenzo fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelgiorgio (Terni);

8) il sig. Bargiacchi Sebastiano di Egisto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1948

Il direttore generale: FORMENTINI

(4963)